



COMUNE DI SIENA

## **REGOLAMENTO PER L'USO DELLA PIAZZA DEL CAMPO**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 808 del 13.10.1987  
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 305 del 27.03.1990  
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.01.2018

## **INDICE**

### **CAPO I**

#### **CRITERI PER L'USO DI PIAZZA DEL CAMPO**

Art. 1

Art. 2

Art. 3

### **CAPO II**

#### **UTILIZZAZIONE OCCASIONE E CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLA PIAZZA DEL CAMPO**

Art. 4

Art. 5

### **CAPO III**

#### **CARTTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE E DELLE INSTALLAZIONI CONNESSE ALL'USO TEMPORANEO DELLA PIAZZA DEL CAMPO**

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

### **CAPO IV**

#### **CRITERI PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PERMANENTI CON STRUTTURE MOBILI**

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

### **CAPO V**

#### **CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE ED INSTALLAZIONE MOBILI DI USO PERMANENTE**

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

### **CAPO VI**

#### **STRUTTURE FISSE**

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

## **CAPO I**

### **CRITERI PER L'USO DI PIAZZA DEL CAMPO**

#### **Art. 1**

Il presente regolamento riguarda i seguenti aspetti:

- a) criteri per la utilizzazione occasionale e la concessione in uso temporaneo di Piazza del Campo;
- b) caratteristiche delle attrezzature e delle installazioni connesse all'uso temporaneo della Piazza;
- c) criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di attività permanenti con strutture mobili;
- d) caratteristiche delle attrezzature ed installazioni mobili di uso permanente;
- e) strutture fisse.

#### **Art. 2**

È consentita la tradizionale utilizzazione di Piazza del Campo sia per iniziative dirette organizzate dal Comune sia per tutte quelle manifestazioni ricorrenti di carattere nazionale e religioso (25 Aprile – S. Caterina).

#### **Art. 3**

È consentito, limitatamente ad un solo giorno, l'uso della Piazza alle contrade in occasione del festeggiamento della vittoria con la esclusione, comunque, della effettuazione della cena relativa.

## **CAPO II**

### **UTILIZZAZIONE OCCASIONALE E CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLA PIAZZA DEL CAMPO**

#### **Art. 4**

La concessione occasionale di uso della Piazza è consentita a:

- a) partiti politici, organizzazioni sindacali, culturali e religiose esclusivamente per iniziative di carattere nazionale e regionale;
- b) attività sportive esclusivamente per iniziative di carattere nazionale e regionale che abbiano a Siena o l'unica sede di svolgimento o tappe di grande rilevanza;
- c) attività culturali e di spettacolo limitatamente alle iniziative di rilievo nazionale ed internazionale.

#### **Art. 5**

La concessione della Piazza per iniziative di carattere commerciale e pubblicitario, compresi short televisivi e riprese di scene di film, spetta alla Giunta Municipale sulla base del preventivo esame di progetti, sceneggiature e copioni.

## **CAPO III**

### **CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE E DELLE INSTALLAZIONI CONNESSE ALL'USO TEMPORANEO DELLA PIAZZA DEL CAMPO**

#### **Art. 6**

In nessun caso di uso temporaneo della Piazza del Campo può essere fatto ricorso a strutture murarie. È assolutamente esclusa la rimozione ancorché temporanea di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano compresa la lastricatura in pietra serena e l'accoltellato di mattoni.

### **Art. 7**

Le strutture mobili destinate allo svolgimento di iniziative non potranno, in nessun caso, elevarsi dal suolo per più di 2 metri.

Eventuali fondali non potranno comunque superare l'altezza massima di 6 metri dal suolo.

Ad altezze superiori è consentita esclusivamente la installazione di attrezzature di sostegno a corpi illuminanti.

### **Art. 8**

Qualora non vengano utilizzate le strutture di proprietà dell'Amministrazione Comunale, il richiedente dovrà provvedere alla preventiva presentazione di dettagliati elaborati grafici di dette strutture. Tali elaborati redatti da un tecnico qualificato e responsabile dovranno contenere tutte le indicazioni occorrenti quali dimensioni di ingombro, altezza materiali, etc.

### **Art. 9**

L'accesso alla Piazza per le operazioni di installazione delle attrezzature potrà avvenire esclusivamente con mezzi che abbiano un numero di assi non superiore a due, con una massima portata di q.li 180 e con possibilità di transito e sosta limitatamente alla parte lastricata. Tutti i mezzi di trasporto dovranno comunque essere rimossi dalla Piazza entro le ore 11.

### **Art. 10**

Eventuali sistemi di alimentazione di impianti installati all'interno della Piazza dovranno trovare la loro collocazione al di fuori della Piazza stessa.

In merito ad installazioni pubblicitarie collegate alle iniziative queste potranno essere apposte esclusivamente sul palco ed essere visibili al pubblico limitatamente al tempo dello svolgimento della iniziativa.

## **CAPO IV**

### **CRITERI PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PERMANENTI CON STRUTTURE MOBILI**

#### **Art. 11**

In via continuativa o saltuaria possono essere svolte nella Piazza anche attività di commercio ambulante dei seguenti generi:

- a) souvenirs, sino ad un massimo di 6 installazioni con preferenza per i piccoli prodotti di artigianato locale;
- b) frutta e verdura - n. 1 installazione;
- c) frittelle - n. 2 installazioni, limitatamente al periodo di San Giuseppe e con un massimo di 30 giorni compreso montaggio e smontaggio dei chioschi;
- d) bevande e dolci - n. 12 installazioni limitatamente alle festività ricorrenti di cui all'art.2 nonché per il Palio.

#### **Art. 12**

L'esercizio di cui al precedente art.11 è consentito nell'ambito dei seguenti limiti previa presentazione all'atto della richiesta e del rinnovo dell'occupazione di suolo pubblico di apposita documentazione fotografica atta ad illustrare le caratteristiche del proprio punto di vendita.

- a) superficie non superiore a m. 2 x 5 per souvenirs, compresa l'area per l'esposizione;
- b) idem c.s. di m. 2 x 5 per frutta e verdura;
- c) idem. c.s. di m. 2 x 2 per bevande e dolci;
- d) idem c.s. di m. 4 x 8 per le frittelle.

### **Art. 13**

I punti di vendita di cui al precedente art.12 saranno costituiti da strutture mobili da rimuoversi al momento della cessazione dell'orario di vendita (esclusi i banchi per le frittelle) mentre la loro posizione all'interno della Piazza sarà definita all'atto della concessione del suolo pubblico. La vendita di souvenirs, frutta e verdura dovrà comunque essere situata nella parte lastricata lasciando libera la parte prospiciente il Palazzo Comunale da S. Martino fino al Casato.

Per quanto concerne le singole posizioni queste dovranno essere individuate escludendo che, entrando nella Piazza da uno qualsiasi dei vicoli che provengono da Via di Città o da Banchi di Sotto, tali punti di vendita si trovino di fronte all'uscita degli stessi, ostacolando la piena e libera visione del Palazzo Comunale.

### **Art. 14**

Per i banchi delle frittelle dovrà essere provveduto alla preventiva presentazione di apposito disegno e, nel caso di utilizzazione di strutture di tipo industriale, dovrà essere proposto un adeguato rivestimento esterno di materiali verniciati o dipinti.

## **CAPO V**

### **CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE ED INSTALLAZION MOBILI DI USO PERMANENTE**

### **Art. 15**

All'interno della Piazza del Campo è consentito lo svolgimento di attività commerciali e di servizio anche attraverso l'utilizzazione di porzioni di suolo pubblico.

### **Art. 16**

L'utilizzazione di suolo pubblico in via continuativa è consentita per le seguenti attività:

- a) Ristoranti
- b) Pizzerie
- c) Tavole calde e similari
- d) Bar
- e) Gelaterie e similari

### **Art.17**

Nei casi di cui al precedente art.16 l'arca occupata da tavoli e sedie sarà delimitata ai due lati dal punto mediano tra i due sporti e da transenne porta fioriere. Nella concessione di occupazione di suolo pubblico si dovrà comunque mantenere una distanza di m.5,50 tra l'area occupata ed i colonnini di delimitazione della Piazza: tale distanza può ridursi a m.4,50 in occasione delle festività del Palio. L'occupazione può estendersi anche agli spazi antistanti altri esercizi commerciali purché vi sia assenso del gestore degli stessi e può iniziare a partire dal momento della loro chiusura al pubblico. Nel caso di pubblici esercizi che effettuano occupazioni in adiacenza di altri esercizi commerciali, dovrà comunque essere lasciato uno spazio libero di transito non inferiore a m.3.

### **Art. 18**

All'atto della richiesta di concessione o di rinnovo dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, dovrà essere allegata alla domanda una documentazione fotografica inerente i modelli delle sedie, dei tavoli e degli eventuali ombrelloni allo scopo di ottenere formale approvazione per la tipologia del materiale da utilizzare.

### **Art. 19**

I tavoli e le sedie dovranno di norma essere adeguati sia per forma che per colore alle caratteristiche della Piazza ispirandosi comunque al criterio della massima sobrietà. Per quanto attiene gli eventuali ombrelloni questi dovranno essere infissi in appositi sostegni mobili ed essere altresì rimossi al termine dell'orario di utilizzazione. I colori degli stessi dovranno essere in tinta unita, uguali per tutti quelli di pertinenza dell'esercizio commerciale e scelti nell'ambito della gamma cromatica presente negli elementi architettonici che caratterizzano la Piazza.

## **CAPO VI STRUTTURE FISSE**

### **Art. 20**

Sono da considerarsi strutture fisse e come tali soggette ad ordinarie autorizzazioni edilizie, tutte quelle opere che possono modificare permanentemente l'immagine degli edifici prospicienti la Piazza.

Sono pertanto da sottoporre alle autorizzazioni di rito le seguenti installazioni:

- a) porte, portoni e vetrine, compresi i relativi infissi ed insegne;
- b) finestre e persiane;
- c) tende solari;
- d) balconi e relative inferriate;
- e) intonaci;
- f) tetti e gronde.

Per quanto sopra valgono le «Prescrizioni Tecniche di orientamento per la salvaguardia della immagine architettonica della città», approvate dalla Commissione Edilizia e pubblicate nel mese di ottobre 1985.

### **Art. 21**

Per quanto concerne le tende solari si precisa che le stesse sono consentite alle seguenti condizioni:

- a) al piano strada, prospicienti la Piazza per i soli esercizi commerciali, con colori in tinta unita scelti nell'ambito di quelli presenti negli elementi architettonici che caratterizzano la Piazza e ad un'altezza libera da terra non inferiore a m. 2,10;
- b) tali tende dovranno contenere esclusivamente il nome e/o l'attività svolta dall'esercizio relativo;
- c) le scritte di cui al precedente punto b) dovranno essere contenute nella fascia anteriore, mentre sul resto della tenda non potranno essere presenti né elementi grafici, né tanto meno scritte di carattere pubblicitario;
- d) le installazioni di tende ai piani superiori al primo potranno avvenire in corrispondenza di terrazze e balconi, con i colori di cui al precedente punto a) escludendo comunque scritte e simboli grafici di qualsiasi genere.

### **Art. 22**

In tutti i casi nei quali è richiesta la presentazione di elaborati grafici e documentazioni fotografiche a corredo delle richieste, la Giunta Municipale acquisirà il parere tecnico del Servizio Edilizia e Concessioni.

### **Art.23**

In casi di necessità ed urgenza, il Sindaco o l'assessore delegato alla P.M. e traffico potranno derogare all'art.9 del presente Regolamento, previo parere favorevole del Servizio Manutenzione e Strade.

### **Art.24**

Tutela dei principi della Costituzione Repubblicana  
(introdotta con atto del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2018)

1. Il Comune di Siena informa il proprio ordinamento interno e la propria attività amministrativa, anche nei rapporti con gli amministrati, ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, dalla XII Disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal complessivo quadro normativo nazionale e internazionale, volto a sancire il divieto di condotte riconducibili alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, ovvero usuali di organizzazioni fasciste e naziste e ad ogni forma di discriminazione prevista dalla legge.

2. In coerenza ai principi richiamati al comma 1, le strutture comunali competenti al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture pubbliche, sono tenute a richiedere, ai fini del rilascio del titolo, apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'attività che si andrà a svolgere e/o le iniziative che si andranno ad organizzare saranno conformi ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si porranno in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, con la XII disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione e relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge SCALBA) nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso...) di cui agli artt. 1 e 2 della n. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO) e all'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (cd. CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA'), oltre che con le condizioni previste dal presente regolamento.

3. Gli atti di concessione e di autorizzazione rilasciati dagli uffici comunali da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture di proprietà pubblica, dovranno contenere una specifica prescrizione riguardante il divieto di svolgimento di attività che, anche per i contenuti desumibili dagli avvisi informativi e dal materiale nell'occasione divulgato, concretizzino condotte difformi dalle norme di legge soprarichiamate. Nei medesimi atti dovrà, altresì, essere prescritto a carico del soggetto richiedente il dovere di vigilare, affinché l'attività venga svolta e/o l'iniziativa venga organizzata con modalità e/o finalità non lesive delle suddette disposizioni normative.

4. E' causa di decadenza della concessione o dell'autorizzazione il compimento, nell'ambito o in occasione delle attività svolte e/o delle iniziative organizzate dal richiedente, di taluna delle condotte indicate negli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645 del 1952 e s.m.i., negli artt. 1 e 2 della L. n. 205/1993 e nell'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 nonché l'inosservanza delle prescrizioni previste al precedente comma 3. L'accertamento di tali cause di decadenza verrà effettuato anche a seguito di specifiche e circostanziate segnalazioni pervenute all'Amministrazione comunale